



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente ai tesserati FRAGNI ENRICO (id FSI 101586) e DI BICCARI GIOVANNI (id FSI 166787)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 22 novembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del "Semilampo Winter - Ferrara" GARAVELLI MAURO (A.R.) che: *"Durante lo svolgimento del 4° turno il giocatore FRAGNI ENRICO in 12° scacchiera contro il giovane DI BICCARI ALESSANDRO allontanava la mano del ragazzo (a suo dire copriva la scacchiera ma non visto da me) con uno schiaffetto. Il padre del ragazzo, DI BICCARI GIOVANNI, posizionato dietro al figlio come spettatore, interveniva dicendo al FRAGNI di non mettere le mani addosso al figlio. Attirato dalla discussione ad alta voce mi sono avvicinato chiedendo ad entrambi di abbassare i toni e spiegarmi l'accaduto ed a quel punto sono state proferite parole pesanti ed offensive da FRAGNI nei confronti del DI BICCARI padre il quale di sua iniziativa, ignorando la mia proposta di risolvere le cose con calma a fine turno (gli altri giocatori giustamente si sentivano disturbati) chiamava i carabinieri i quali giunti sul posto mi hanno chiesto spiegazioni ed annotato i dati anagrafi dei due contendenti, miei e del presidente del circolo scacchistico estense (organizzatore dell'evento).*

Dietro mio invito nel frattempo il FRAGNI chiedeva scusa di quanto accaduto e delle parole dette in un eccesso di ira al DI BICCARI tutto alla presenza dei carabinieri. Ciò nonostante il DI BICCARI ha manifestato decisamente l'intenzione di agire legalmente nei confronti di Fragni.

Alla ripresa del torneo nel pomeriggio il FRAGNI non ha più avuto eccessi comportamentali ed il torneo è terminato regolarmente senza altri spiacevoli intoppi".

In data 28 novembre perveniva una nota da parte dell'arbitro GARAVELLI MAURO nella quale veniva ribadito che: *"Per quanto riguarda la necessità o meno di un intervento dei carabinieri io penso sia stato inopportuno anche considerando il fatto che ero riuscito nel giro di poco tempo a convincere il Fragni a scusarsi del suo atteggiamento e delle offese proferite ai danni del Di Biccari il quale però rimaneva intenzionato a far valere le sue ragioni dopo le offese ricevute. Come citato nella segnalazione nel pomeriggio alla ripresa del torneo il Fragni non manifestava più atteggiamenti che potessero nuocere al proseguimento regolare del torneo e ciò credo sia stato possibile grazie al fatto che non ho assunto misure drastiche come chiedeva il Di Biccari nei suoi confronti (allontanamento dal torneo) ma solo ammonendolo".*

In data 2 dicembre perveniva una nota difensiva da parte di DI BICCARI GIOVANNI nella quale veniva precisato che: *"poichè allo stato attuale, sono al vaglio e pendenti, presso la Procura della Repubblica diversi procedimenti penali riguardo l'accaduto, non si ritiene opportuno interloquire in merito ai fatti avvenuti il 22.11.2015...."*

Non perveniva nota alcuna da parte di FRAGNI ENRICO.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *"... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI"*.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”*.

L'art. 12.2 delle regole degli scacchi della FIDE stabilisce che: *“l'arbitro deve: a) assicurare il fair play. b) agire nel miglior interesse della competizione. c) assicurare che sia mantenuto un buon ambiente di gioco. d) assicurare che i giocatori non vengano disturbati. e) supervisionare il procedere della competizione....”*.

L'art. 12.7 delle regole degli scacchi della FIDE stabilisce che: *“Se qualcuno osserva un'irregolarità, ne può informare solo l'arbitro. I giocatori impegnati in altre partite non devono discutere una partita od interferire in essa in alcun modo. Agli spettatori non è consentito interferire in una partita. L'arbitro può espellere i contravventori dall'area di gioco”*.

Nel caso di specie, pare evidente che la condotta posta in essere da FRAGNI ENRICO è stata gravemente scorretta. Qualora fosse stato infastidito dalla mano dell'avversario, avrebbe potuto chiedere che fosse spostata, ma in nessun caso avrebbe dovuto colpirla. Il gesto violento assume maggiore gravità in considerazione del fatto di essere stato compiuto ai danni di un minorenni.

Altrettanto censurabili sono le offese rivolte successivamente a DI BICCARI GIOVANNI che hanno contribuito a peggiorare la situazione.

Per quel che riguarda la condotta di DI BICCARI GIOVANNI, se da un lato è comprensibile l'intervento in difesa del figlio, non pare giustificabile l'ostinazione nel richiedere l'intervento dei carabinieri contro l'indicazione diversa espressa dell'arbitro, soggetto al quale è attribuito il compito di dirigere la gara. L'intervento delle forze dell'ordine, se non strettamente necessario, rischia di produrre un inutile ritardo nello svolgimento del torneo con relativo disturbo dei giocatori.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione per mesi 2** nei confronti del tesserato FRAGNI ENRICO e la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato DI BICCARI GIOVANNI.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 11/12/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano